



Ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione della malattia di Newcastle

del 25 gennaio 2022

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge
del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 88 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizootie
(OFE);
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza
del 18 novembre 2015³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di
animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,
ordina:*

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza stabilisce l'estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l'esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

- a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e tutti gli altri uccelli in cattività;
- b. uova da cova;
- c. carne di pollame;
- d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
- e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.

² Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l'OFE.

RS 916.433.117

¹ RS 916.40

² RS 916.401

³ RS 916.443.11

Sezione 2:

Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché esportazione da queste zone

Art. 2 Zone di protezione e di sorveglianza

Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell'allegato.

Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia

¹ L'esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia è vietata.

² Il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione ai fini della macellazione diretta se l'autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia

¹ L'esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687⁴.

² L'esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia è vietata. L'esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

³ L'esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia è vietata, a meno che:

- a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l'allegato IV capitolo III del regolamento

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

(UE) n. 142/2011⁵ o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni della malattia di Newcastle; e

b. l'autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

⁴ L'esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettieri e letame, secondo i capoversi 1–3 necessita dell'autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia

Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza, al momento dell'esportazione verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia devono essere accompagnati da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi

¹ L'esportazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 1 capoverso 1 dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata.

² Il veterinario cantonale autorizza l'esportazione di prodotti animali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi se:

- a. l'esportatore presenta i documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;
- b. le aziende detentrici di pollame da cui l'esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale si trovano al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza oppure sono state sottoposte all'esame per accertare la presenza della malattia di Newcastle e quest'ultimo ha dato esito negativo;
- c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3;
- d. sono rispettate le condizioni per l'importazione del Paese di destinazione;
- e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e

⁵ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

- f. sulla base dell'attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscano l'esportazione.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 7

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 2022 alle ore 17.00⁶.

² Ha effetto sino al 25 febbraio 2022.

25 gennaio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

⁶ Pubblicazione urgente del 25 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 2)

Zone di protezione e di sorveglianza

Nei seguenti Comuni del Cantone di Zurigo sono stabilite una zona di protezione o una zona di sorveglianza:

Zona di protezione:

Höri

Neerach: solo le frazioni di Riedt e Langgrabenhof

Niederglatt

Niederhasli

Oberglatt

Zona di sorveglianza:

Bachenbülach

Bachs

Boppelsen

Buchs (ZH)

Bülach

Dielsdorf

Dällikon

Dänikon

Dättlikon

Eglisau: zona comunale a sud del Reno

Embrach

Freienstein-Teufen

Glattfelden

Hochfelden

Kloten

Lufingen

Neerach: escluse le frazioni di Riedt e Langgrabenhof

Niederweningen

Oberembrach: territori comunali a ovest della frazione di Rothenfluh

Oberweningen

Opfikon

Otelfingen

Regensberg

Regensdorf

Rorbas

Rümlang

Schleinikon

Schöfflisdorf

Stadel

Steinmaur

Weiach

Winkel